

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PER
L'UFFICIO STAMPA E L'AREA COMUNICAZIONE

Automobile Club Milano, (in seguito ACM) Ente pubblico non economico, con codice fiscale e partita iva n. 00815430152, in persona del Direttore, Dott. Alberto Ansaldi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Milano, Corso Venezia n. 43

E

PREMESSO CHE ACM

- riconosce alla comunicazione un ruolo di primo piano quale strumento di diffusione delle informazioni per favorire la conoscenza delle attività e servizi svolti;
- nell'espletamento della propria attività, necessita di un supporto per la comunicazione, finalizzata allo sviluppo delle proprie attività istituzionali, come da Statuto;

VISTI

la Legge 7 giugno 2000 n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.422 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi";

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del 7 febbraio 2002 concernente "Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

il D.P.R. 21 settembre 2001 n. 422 recante "Regolamento per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi";

l'articolo 7 comma del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 s.m.i.;

CONSIDERATO CHE al fine di conseguire l'obiettivo primario di cui innanzi, si rende necessario ed indispensabile disporre di professionalità specificatamente qualificate, dotate di comprovata professionalità (iscrizione all'albo nazionale dei Giornalisti) ed esperienza nel settore, cui affidare l'incarico di addetto stampa per un periodo di 6 mesi, rinnovabile per analogo periodo una sola volta;

PRESO ATTO CHE nell'ambito dell'organizzazione dell'ACM non c'è personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per questa attività;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo del 29 ottobre con la quale è stato dato mandato al Presidente di avviare la ricerca per una figura professionale qualificata;

VISTA la determina dirigenziale n.ro 105 del 30 ottobre 2018 con la quale viene indetta una procedura per l'affidamento, mediante incarico professionale, ad una figura esterna all'Ente, in possesso dei

requisiti culturali e professionali richiesti per la posizione e con particolare esperienza nel campo, dell'incarico di collaboratore per l'ufficio stampa e l'area comunicazione, nel rispetto delle procedure comparative previste dal vigente "Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con Delibera del Consiglio Direttivo del 21 aprile 2011, PRESO ATTO che la selezione si è conclusa con l'individuazione, quale candidato in possesso delle capacità più significative per ricoprire l'incarico in questione, del Dott.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si

STIPULA E SI CONVIENE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO

AC Milano conferisce al Dott. _____ l'incarico professionale di collaboratore per l'ufficio stampa e l'area comunicazione dell'Ente per la durata di mesi 6 a partire dalla sottoscrizione del presente contratto, con possibilità di rinnovo espresso per un periodo di pari durata. Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi, con possibilità di prestare l'attività all'interno della sede dell'Ente.

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, rapportandosi con gli Organi dell'Ente e con.....

Comporterà la presenza alle conferenze stampa ed agli eventi.....

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal professionista che non potrà farsi sostituire da altro soggetto nell'espletamento dell'incarico.

L'incaricato potrà avvalersi delle risorse strumentali, strettamente necessarie all'attività per conto dell'AC Milano, ma non potrà, in ogni caso, disporre, né direttamente né indirettamente, dell'attivazione di forniture che comportino impegni di spesa.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha durata di mesi sei a partire dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso per una sola volta per un periodo di pari durata.

ART. 5 - ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si estingue per scadenza del termine.

L'Ente ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al Professionista per uguale periodo. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per sospensione ingiustificata della prestazione;
- b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il Professionista intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse, ovvero incompatibilità, con l'Ente committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'avviso di selezione, ACM potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile, dandone notizia tramite pec all'indirizzo comunicato dal Professionista o con lettera raccomandata AR al suo domicilio

ART. 6 - CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Per lo svolgimento dell'incarico è stabilito un compenso lordo di euro 19.900,00 ((contributi previdenziali, I.V.A. e ritenuta d'acconto esclusi).

Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l'accesso con mezzo proprio o con mezzo pubblico di trasporto, ai luoghi individuati per lo svolgimento degli incontri e delle manifestazioni cui il Professionista deve partecipare.

La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare fattura da parte dell'interessato.

La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato, previa apposizione del visto di regolarità da parte del Direttore.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE

ACM potrà rimborsare eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio afferenti il presente contratto, purchè preventivamente autorizzate; in caso contrario le medesime rimarranno a totale carico del Professionista.

ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato. Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del Professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.

Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità. Il Professionista, inoltre, solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, rilascia ampia liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

ART.9 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume a suo carico, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità previsto dall'articolo 3 della L 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il professionista inoltre dichiara di essere a conoscenza degli obblighi in capo ai collaboratori e fornitori dell'ACM dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dell'Ente, pubblicati sul sito istituzionale, la cui violazione sarà causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.

ART. 10 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato cui il Professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ACM

Il Professionista si impegna a rispettare il segreto professionale su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, nonché a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 regolante la materia del trattamento e della protezione dei dati personali.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Automobile Club Milano

Il Direttore

Dott. Alberto Ansaldi

Il professionista